

COMUNE DI
SAN FILIPPO DEL MELA (ME)



REGOLAMENTO PER LA
DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE

SOMMARIO

TITOLO PRIMO GENERALITÀ

- Art. 1 – Ente gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura
- Art. 2 – Sistema di distribuzione dell'acqua
- Art. 3 – Tipo di fornitura
- Art. 4 – Durata dei contratti di fornitura
- Art. 5 – Modalità per il recesso dei contratti di fornitura
- Art. 6 – Divieto di rivendita dell'acqua

TITOLO SECONDO

- Art. 7 – Impianti per uso pubblico
- Art. 8 – Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell'acqua
- Art. 9 – Prelievi abusivi da impianti pubblici

TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO CAPO 1 NORME GENERALI

- Art. 10 – Domanda di fornitura
- Art. 11 – Diritto alla fornitura
- Art. 12 – Fornitura su strade non canalizzate
- Art. 13 – Perfezionamento del contratto
- Art. 14 – Norme per la fornitura
- Art. 15 – Quantificazione delle spese di cui agli art. 10 – 11 – 12
- Art. 16 – Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture
- Art. 17 – Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura
- Art. 18 – Durata del contratto
- Art. 19 – Recesso dal contratto
- Art. 20 – Cambio di utenza
- Art. 21 – Subentro di utenza
- Art. 22 – Trasformazione d'uso
- Art. 23 – Clausola risolutiva espressa
- Art. 24 – Sospensione della somministrazione
- Art. 25 – Decesso dell'utente
- Art. 26 – Fallimento dell'utente
- Art. 27 – Norme per l'esecuzione delle prese
- Art. 28 – Proprietà delle condotte
- Art. 29 – Manutenzione delle condotte
- Art. 30 – Variazione del regolamento e delle condizioni di fornitura
- Art. 31 – Garanzia della fornitura
- Art. 32 – Interruzioni di servizio
- Art. 33 – Responsabilità per allagamenti, rotture e danneggiamenti di condutture e apparecchi costituenti l'impianto
- Art. 34 – Uso dell'acqua
- Art. 35 – Risoluzioni di diritto delle concessioni
- Art. 36 – Prelievi abusivi

- Art. 37 – Interventi del comune per ragioni dell'utenza
- Art. 38 – Quantitativo minimo garantito
- Art. 39 – Deposito cauzionale
- Art. 40 – Tariffe
- Art. 41 – Forniture ad uso promiscuo
- Art. 42 – Bocche antincendio private
- Art. 43 – Tariffe per bocche antincendio private
- Art. 44 – Cauzione per bocche antincendio

CAPO II

ACCERTAMENTI DEI CONSUMI ECCEDENZE MODI DI PAGAMENTO APPARECCHI DI MISURA

- Art. 45 – Misure e pagamento dell'acqua
- Art. 46 – Eccedenze
- Art. 47 – Pagamenti
- Art. 48 – Tipi degli apparecchi di misura quote nolo e manutenzione
- Art. 49 – Posizione e custodia degli apparecchi di misura
- Art. 50 – Guasti e danni agli apparecchi
- Art. 51 – Verbali in posa del contatore
- Art. 52 – Rimozione e sostituzione del contatore
- Art. 53 – Lettura dei misuratori
- Art. 54 – Irregolare funzione del contatore
- Art. 55 – Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

CAPO III

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI DI PROPRIETA' DELL'UTENTE

- Art. 56 – Prestazioni e collaudi
- Art. 57 – Installazione delle condutture
- Art. 58 – Collegamenti di impianti ed apparecchi
- Art. 59 – Impianto di pompaggio
- Art. 60 - Serbatoi
- Art. 61 - Modifiche
- Art. 62 – Perdite, danni, responsabilità
- Art. 63 – Vigilanza

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 64 – Infrazioni
- Art. 65 – Identificazione dei dipendenti
- Art. 66 – Tasse ed imposte
- Art. 67 – Applicabilità del diritto comune
- Art. 68 - Obbligatorietà
- Art. 69 – Norme transitorie

TITOLO PRIMO GENERALITÀ

ART. 1

ENTE GESTORE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA FORNITURA

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale di San Filippo del Mela è gestito dal Comune, direttamente con proprio personale o attraverso ditte aggiudicatrici di specifico appalto.

L'acqua derivata dall'acquedotto è destinata ad uso potabile e per l'igiene domestica, per utenze all'interno del territorio comunale.

La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero misurato da contatore.

ART. 3

TIPO DI FORNITURA

Le forniture vengono regolate dalle norme del presente regolamento e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti.

Sono considerate ad uso domestico tutte le utenze relative alle abitazioni mentre si configurano come uso non domestico tutte le altre (esercizi ricettivi, uffici, studi professionali, pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali, magazzini, ecc...).

E' fatto divieto assoluto di uso irriguo dell'acqua.

ART. 4

DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti di fornitura sono a tempo indeterminato salvo disdetta o decesso del titolare dell'utenza.

ART. 5

MODALITÀ PER IL RECESSO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per recedere dal contratto di fornitura dell'ente, l'utente deve dare disdetta direttamente all'ufficio utenti del Comune o notificare il recesso dal contratto con lettera raccomandata A.R., almeno con due mesi di anticipo; tale atto unilaterale annulla, ipso facto, ogni diritto al ripristino della fornitura.

L'utente ha l'obbligo, contestualmente alla disdetta, di saldare le fatture relative a tutti i consumi di acqua fino alla lettura eseguita al momento del distacco.

La richiesta di ripristino della fornitura non potrà, pertanto, essere accettata e l'ex utente dovrà attivare, ex novo, le procedure previste dal titolo III del presente Regolamento.

Tutte le spese di bollo e di eventuali registrazioni del contratto sono a carico degli utenti.

ART. 6

DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua salvo che per le forniture ad Enti Pubblici situati al di fuori del territorio del Comune.

TITOLO SECONDO

ART. 7

IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane e fontanelle pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici servizi igienici;
- d) le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico;
- e) le forniture agli edifici comunali.

ART. 8

INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO E MISURAZIONE DELL'ACQUA

In caso di affidamento dell'esecuzione degli allacci ad una ditta appaltatrice, il Comune si riserva la facoltà di eseguire in proprio gli allacci per impianti di uso pubblico, con installazione di contatore. Ovvero la ditta appaltatrice, dovrà eseguire, a richiesta del Comune, gli allacci per gli impianti ad uso pubblico in modo prioritario e totalmente gratuito. Tale condizione dovrà essere riportata nei bandi di gara per l'individuazione del contraente.

ART. 9

PRELIEVI ABUSIVI DA IMPIANTI PUBBLICI

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanelle cannelle di gomma o di altro materiale equivalente;
- b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a), b).

TITOLO TERZO

FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO 1

NORME GENERALI

ART. 10

DOMANDA DI FORNITURA

La domanda di fornitura d'acqua deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

La domanda di nuovo allaccio (o spostamento) all'utenza acquedotto deve essere redatta in appositi moduli predisposti dal Comune, reperibile presso l'Ufficio Acquedotto, deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante e consegnata agli addetti del Comune, che provvederanno ad eseguire un sopralluogo, verbalizzando sullo stesso modulo di cui sopra la modalità di esecuzione dei lavori.

Il modulo così compilato dovrà essere consegnato a cura dell'utente all'Ufficio Acquedotto, che provvederà alla stipulazione del contratto per la fornitura dell'acqua, previo pagamento di quanto indicato all'art.11 del presente Regolamento.

Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia:

- a) complete generalità del richiedente della somministrazione, compreso il codice fiscale, ed il titolo che abilita la richiesta, specificando se trattasi di persona fisica o giuridica;
- b) l'uso al quale la somministrazione è destinata;
- c) se l'utenza è destinata ad uso di residenza o di non residenza anagrafica dell'utente;
- d) l'ubicazione toponomastica dell'immobile o del punto di fornitura;
- e) estremi catastali dell'immobile o del punto di fornitura, specificando se trattasi di immobile urbano, come definito dall'art. 3 del D.M. Finanze 02.01.1998, n. 28, e identificato negli atti del catasto edilizio urbano, o di terreno agricolo o fabbricato rurale identificato negli atti del catasto terreni;
- f) il numero delle presenze medie stabili per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (ad es. scuole, ospedali, caserme, alberghi);

La domanda dovrà essere corredata, inoltre, da:

- consenso scritto rilasciato dal proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla installazione degli impianti ed all'utilizzo della somministrazione, oltre all'assunzione di responsabilità in solido con il richiedente su danni, inefficienze dovuti alla cattiva conduzione dell'immobile e al pagamento delle fatture relative al consumo di acqua potabile;
- dichiarazione resa nelle forme previste dall'art 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) indicante, in materia di permesso di costruire per l'immobile oggetto della fornitura, quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380; per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera usufruisce di un pubblico servizio;
- ricevuta del versamento dei diritti di allaccio se ed in quanto dovuti;
- ricevuta del versamento dell'eventuale deposito cauzionale nella misura stabilita dall'Amministrazione.

L'Amministrazione potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi dei precedenti commi.

Qualora, per concedere l'acqua al richiedente, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere presentata dal richiedente stesso, la convenzione con il proprietario dei terreni soccombenti per la costituzione della servitù di acquedotto.

Dopo il perfezionamento del contratto l'utente è autorizzato ad iniziare i lavori per la messa in opera entro il termine indicato dai dipendenti comunali nel verbale di sopralluogo effettuato, pena la revoca del contratto.

L'onere per l'esecuzione dei lavori del tratto di allaccio compreso tra la presa stradale comunale e il contatore è a carico esclusivo dell'utente.

Per ciò che concerne la manutenzione, si applica l'art. 29 del presente Regolamento.

I dipendenti comunali, entro il termine da loro stessi assegnato all'utente per la conclusione dei lavori, dovranno ritirare il modulo presso l'Ufficio Acquedotto dei lavori alle prescrizioni impartite, con la compilazione del certificato di regolare esecuzione.

L'inottemperanza alle disposizioni impartite darà adito all'Amministrazione Comunale di rescindere immediatamente il contratto e provvedere d'ufficio al distacco dell'utenza.

Il Responsabile dell'Area a cui afferisce il servizio acquedotto provvederà con propria determina ad approvare la modulistica necessaria ed a renderla fruibile attraverso il sito istituzionale dell'Ente.

ART. 11

DIRITTO ALLA FORNITURA

Nelle strade e piazze già canalizzate il Comune entro i limiti del quantitativo d'acqua erogabile dalla condotta e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuta, nei limiti di cui alla Legge n. 47/85 e successive modificazioni, alla concessione d'acqua per i tipi di fornitura di cui all'art. 3 ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento:

- delle spese di sopralluogo e preventivo;
- delle spese d'allaccio dalla condotta principale sino al contatore;
- dei diritti fissi stabiliti dalle tariffe vigenti;
- di un contributo sviluppo reti, per ogni metro cubo di edificio, stabilito con deliberazioni della Giunta Municipale, delle spese di bollo ed eventuale registrazione del contratto.

ART. 12

FORNITURA SU STRADE NON CANALIZZATE

Per le strade non canalizzate o ricadenti su zone oggetto di piani di lottizzazione approvati dalla Amministrazione Comunale, la stessa può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto, oltre ai pagamenti di cui all'art. 11, un contributo, a fondo perduto, per la spesa di costruzione della tubazione.

L'entità e le modalità di pagamento dei contributi a fondo perduto saranno determinate dal Comune secondo le particolarità del caso.

ART. 13

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente oltre al versamento dell'importo dei diritti di allaccio, dovrà provvedere alla firma del contratto, da registrarsi in caso d'uso a carico dell'utente, unico documento che impegna l'Amministrazione alla fornitura.

Restano a carico dell'utente le eventuali spese di registrazione del contratto, nonché l'imposta di bollo.

In ogni caso, la somministrazione è subordinata all'ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente anche attraverso l'Amministrazione, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti.

Dopo il perfezionamento del contratto l'utente è autorizzato ad iniziare i lavori per la messa in opera entro il termine indicato dai dipendenti comunali nel verbale di sopralluogo effettuato, pena la revoca del contratto.

La somministrazione è altresì subordinata al rilascio, anche attraverso procedimenti interni dell'Amministrazione, di un nulla osta preventivo dell'Ufficio Tecnico Comunale attestante la rispondenza dei requisiti tecnici dell'eventuale nuovo tronco di derivazione ai requisiti previsti dal

presente regolamento. L'Ufficio Tecnico, per la rilevazione della rispondenza dei predetti requisiti, potrà avvalersi anche dell'idraulico-fontaniere o di altro personale comunale incaricato.

L'onere per l'esecuzione dei lavori del tratto di allaccio compreso tra la presa stradale comunale e il contatore è a carico esclusivo dell'utente.

Per ciò che concerne la manutenzione, si applica l'art. 29 del presente Regolamento.

L'Amministrazione darà avvio alla fornitura idrica, dalla data dell'installazione del misuratore, ovvero dalla data della lettura conseguente la variazione contrattuale.

L'Amministrazione provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, al domicilio fiscale dell'utente ovvero al recapito indicato espressamente in contratto se diverso da quello fiscale. Resta l'obbligo per l'utente di comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con lettera inviata a mezzo posta, ovvero con consegna diretta presso gli sportelli dell'Amministrazione che ne attesterà il ricevimento.

ART. 14

NORME PER LA FORNITURA

Le forniture d'acqua sono effettuate ai proprietari, agli usufruttuari ed agli affittuari.

Ogni appartamento o unità immobiliare deve essere dotata di un singolo contatore, posto in luogo liberamente accessibile ed a piano terra; soltanto in particolari casi, a giudizio insindacabile del Comune può farsi luogo, per ragioni tecniche, ad una unica utenza. In ogni caso ciascun utente dovrà stipulare un contratto di fornitura ed effettuare il pagamento dei relativi oneri al fine di emettere una bolletta dei consumi per ogni singola unità immobiliare.

L'Ente potrà installare anche un contatore generale per ciascun condominio, dal quale deriveranno i contatori delle singole unità immobiliari. L'eventuale differenza di consumo idrico tra il condominio e la sommatoria delle singole unità immobiliari verrà fatturata al condominio o divisa equamente tra tutti i proprietari delle singole unità immobiliari.

Quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengano ai richiedenti, deve essere esibita l'autorizzazione di tutti i condomini alla posa del contatore ed alla costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata procede direttamente alle azioni necessarie.

Per immobili distanti dalla sede stradale i contatori dovranno essere collocati al muro esterno di recinzione della proprietà o in ogni caso in un punto più vicino alla sede stradale e di facile accesso.

ART. 15

QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE DI CUI AGLI ART. 10-11-12

La spese derivanti delle previsioni di cui agli art. 10, 11 e 12 verranno quantificate secondo un prezzario comunale, proposto dall'Ufficio Tecnico Comunale e successivamente approvato dall'organo preposto.

ART. 16

DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare insindacabilmente.

Si precisa che non possono essere concesse utenze in zona agricola senza la presenza di alcun immobile in quanto la fornitura di acqua comunale non può essere utilizzata per uso irriguo.

ART. 17

MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al pagamento di quanto previsto dagli artt. 10, 11, 12 e lettera d), punto 2, dell'art. 35 del presente regolamento.

ART. 18

DURATA DEL CONTRATTO

I contratti per la fornitura dell'acqua, di norma, hanno scadenza indeterminata, fino alla data di disdetta tramite raccomandata A.R. da parte dell'utente o di revoca del contratto da parte del Comune.

ART. 19

RECESSO DAL CONTRATTO

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato o da quello di somministrazione provvisoria prima della sua scadenza, devono darne comunicazione scritta alla Amministrazione mediante lettera inviata a mezzo posta ovvero attraverso consegna diretta presso gli sportelli della stessa che attesterà il ricevimento.

L'Amministrazione entro i trenta giorni successivi, previo preavviso all'utente, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla rimozione del misuratore e alla restituzione del deposito cauzionale in assenza di debiti pregressi.

Il Comune deve essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Comune.

Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'Utente, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile d'eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

L'utente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto oltre alle spese per la rimozione del misuratore e per la chiusura della presa stradale.

ART. 20

CAMBIO DI UTENZA

In caso di passaggio di proprietà cambio di affittuario ecc. il nuovo utente deve presentarsi presso gli uffici del Comune per la stipulazione di un nuovo contratto di fornitura previo pagamento del diritto fisso d'allaccio e bolli.

Nel caso in cui "il posto contatore" si trovi in un locale non liberamente accessibile al personale addetto e quando il Comune a suo insindacabile giudizio tecnico, ritenga "il posto contatore" non idoneo alla funzionalità e sicurezza dell'erogazione, lo stesso potrà imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente che dovrà dare la disponibilità di idoneo luogo per installarvi il contatore se tecnicamente possibile e se non implica lavori particolarmente importanti ed onerosi e se sussiste la accertata disponibilità dell'utente.

Lo spostamento del contatore diviene obbligatorio in caso di passaggio di proprietà.

Il Comune darà corso alla richiesta:

- in presenza di regolare disdetta del precedente utente;
- in caso di nuova proprietà;
- dietro presentazione, a richiesta, di copia del contratto d'affitto.

Prima di procedere al cambio dell'utenza il Comune dovrà accertare che le utenze relative all'immobile di cui trattasi siano state regolarmente pagate ed in caso di morosità dovrà chiedere, prima di effettuare la voltura, la definizione dei pagamenti pregressi. In caso non venga definito il debito pregresso non potrà procedersi al cambio d'utenza.

ART. 21
SUBENTRO DI UTENZA

Il titolare del contratto dovrà dare comunicazione all'Amministrazione del subentro di altro soggetto nel rapporto contrattuale con la stessa entro giorni 90 (novanta) dal verificarsi del subentro, indicando le generalità del subentrante nei modi previsti dal precedente articolo 18; in mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi rimane il titolare del contratto.

In caso di subentro, al titolare del contratto non saranno addebitate le spese di rimozione del misuratore, in quanto l'Amministrazione provvederà, ove necessario, unicamente alla chiusura della presa stradale con l'interruzione temporanea del servizio.

L'utente subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere, previa presentazione della richiesta di somministrazione nelle forme previste dal precedente articolo 14, alla firma del nuovo contratto a lui intestato e al versamento delle eventuali spese per la riapertura della presa stradale, al fine del ripristino da parte dell'Amministrazione del servizio.

In caso di richiesta di subentro da parte del nuovo utente che dimostri anche mediante autocertificazione la disponibilità del bene da servire, in assenza della comunicazione dell'originario titolare, l'Amministrazione provvede alla stipula del nuovo contratto, previo sopralluogo e lettura del misuratore. L'Amministrazione inoltre comunica all'originario titolare la cessazione del contratto e l'intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto con addebito dei consumi rilevati in occasione del suddetto sopralluogo e delle relative spese.

ART. 22
TRASFORMAZIONE D'USO

In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto.

L'Amministrazione, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere. Essa provvederà ad addebitare con l'emissione della prima fattura, i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

ART. 23
SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione procede alla limitazione e, poi, alla sospensione della fornitura provvedendo prima all'installazione di limitatori di flusso e, poi, alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi:

- a) manomissione dolosa dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, ai sensi dell'art. 49 del presente regolamento, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 35;
- b) qualora l'Amministrazione non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo III del presente regolamento;
- c) qualora non risulti pagata la fattura dei consumi relativa all'anno precedente, ed eventualmente anche ad altri anni precedenti, fermo restando l'immediato recupero dei crediti maturati, una volta decorso il tempo stabilito dall'avviso-sollecito per il pagamento, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 35;
- d) decesso del titolare del contratto di somministrazione, ex art. 25, comma 2 del presente regolamento;
- e) fallimento dell'utente;
- f) qualora l'utente non consenta l'accesso all'abitazione o ad altri locali per l'effettuazione delle operazioni di controllo al personale dell'Amministrazione, del Servizio Sanitario e a quello delle strutture tecniche appositamente incaricate, o per l'effettuazione della lettura dei consumi;
- g) a richiesta dell'utente ovvero degli aventi titolo.

L'Amministrazione ha l'obbligo di dare all'utente un preavviso di 5 giorni prima dell'installazione del limitatore di flusso. Trascorsi inutilmente ulteriori 20 giorni, in caso di perdurante morosità, l'Amministrazione provvederà, senza ulteriore preavviso, a sospendere la fornitura.

L'Amministrazione ha, comunque, la facoltà di provvedere direttamente alla sospensione della fornitura, senza preventiva installazione dei limitatori di flusso, con un preavviso all'utente di 30 giorni.

L'Amministrazione addebiterà all'utente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora previsti al successivo art. 34, comma 3.

ART. 24

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Amministrazione dichiara, con preavviso di 30 giorni all'utente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all'autorità giudiziaria, qualora per morosità dell'utente, per decesso, per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione o per gli altri motivi previsti, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni.

2. Il contratto potrà essere risolto, inoltre, per:

- a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
- b) distruzione dell'immobile;
- c) uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
- d) sub-fornitura del servizio;
- e) revoca dell'autorizzazione allo scarico;
- f) accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione di cui all'art. 49.

3. Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la chiusura della presa stradale e per la rimozione del misuratore e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

4. Per il pagamento delle somme dovute, l'Amministrazione potrà utilizzare, a titolo di conguaglio, il deposito cauzionale versato dall'utente.

5. L'utente moroso non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

ART. 25

DECESSO DELL'UTENTE

1. In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso l'Amministrazione di tutte le somme dovute dall'utente deceduto. Entro sei mesi dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare l'Amministrazione mediante lettera inviata a mezzo posta ovvero attraverso consegna diretta presso gli sportelli della stessa che attesterà il ricevimento ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto o alla voltura di quello esistente.

2. L'Amministrazione, qualora venga a conoscenza del decesso, senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà a diffidare alla regolarizzazione contrattuale gli eredi o aventi causa. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, provvederà alla sospensione e alla successiva risoluzione del contratto di somministrazione del *de cuius* secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 23 e 24.

ART. 26

FALLIMENTO DELL'UTENTE

1. In caso di fallimento dell'utente, la somministrazione rimane sospesa secondo le modalità indicate al precedente art. 23, comunque l'Amministrazione ne venga a conoscenza.

2. Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.

ART. 27

NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE

Spetta al Comune di determinare il diametro della presa e di scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi condotta sino all'apparecchio misuratore è eseguibile esclusivamente dal Comune, direttamente o per mezzo di imprese dallo stesso autorizzate.

ART. 28

PROPRIETA' DELLE CONDOTTE

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti e le derivazioni costruite a spese degli utenti, fino al contatore compreso, appartengono al Comune ma con l'obbligo della manutenzione a carico della Ditta utente, restando all'utente il diritto d'uso durante la vigenza del contratto di fornitura. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore.

ART. 29

MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Comune.

Tali operazioni eseguite a cura degli addetti al Servizio Acquedotto, sono a carico del Comune per la parte ricadente su area comunale e a carico dell'utente per la parte ricadente su proprietà privata. L'utente potrà essere autorizzato dal Comune ad eseguire direttamente le riparazioni sui tratti di condotta ricadenti su aree di proprietà privata.

Si precisa che tutti gli interventi manutentivi nei tratti di condotta che attraversano le proprietà private (cortili, vialetti, terreni, etc.) sono ad esclusivo carico della Ditta proprietaria e/o del condominio, pertanto l'intervento manutentivo comunale è limitato alla sola condotta ricadente nel tratto stradale pubblico.

ART. 30

VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Organo competente, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione all'utente per mezzo di apposito avviso a domicilio e di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva alle comunicazioni predette, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 31

GARANZIA DELLA FORNITURA

La fornitura e la potabilità dell'acqua sono garantite alla bocca d'uscita del misuratore salvo clausole diverse inserite nel contratto.

Il Comune ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Il Comune può autorizzare l'installazione di più contatori dopo il punto di allaccio, dotato di contatore generale o di saracinesca di derivazione, purché regolarizzati dal contratto di utenza.

In quest'ultimo caso le garanzie di cui al primo comma sono limitate al contatore generale o, in sua mancanza, alla saracinesca di derivazione.

ART. 32
INTERRUZIONI DI SERVIZIO

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore e a necessità di lavori.

Pertanto le utenze, che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio, devono provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua. In particolare le utenze ricadenti in immobili nel Comune di Milazzo o altro Comune confinante e quelle concesse in zona agricola saranno soggette ad eventuale sospensione di erogazione in caso di carenze idriche e le utenze .

ART. 33
**RESPONSABILITA' PER ALLAGAMENTI, ROTTURE E DANNEGGIAMENTI DI
CONDUTTURE E APPARECCHI COSTITUENTI L'IMPIANTO**

Il Comune è responsabile esclusivamente per allagamenti, rotture e danneggiamenti delle parti di impianto ricadenti su proprietà comunale.

Per i tratti di condotta e per gli impianti insistenti su proprietà privata la responsabilità è a totale carico dell'utente, ivi comprese quella per danni provocati alla proprietà di terzi e le spese di riparazioni degli impianti.

Le conseguenti riparazioni o sostituzioni, nonché la rifusione dei danni provocati a terzi, sono a carico dello stesso.

ART. 34
USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e in particolare non può cederla a terzi.

ART. 35
RISOLUZIONI DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

La fornitura s'intende revocata senza intervento di atto alcuno da parte del Comune quando per morosità dell'utente sia stata sospesa e/o ridotta l'erogazione dell'acqua e tale sospensione e/o riduzione dura da oltre un mese. Nel caso il contatore sia posto all'interno dell'immobile, precludendo così al personale addetto la possibilità di installare riduttori di flusso o di provvedere alla chiusura per mora, l'utente è tenuto, comunque, a pagare il diritto di chiusura e ripristino trascorsi 90 giorni dall'emissione della fattura.

Si intende pure analogamente revocata nei casi in cui l'utente non paghi altri oneri posti a suo carico oppure non adempia ad obblighi previsti dal presente regolamento.

La revoca della fornitura equivale a rescissione del contratto per causa dell'utente.

La richiesta di ripristino della fornitura non potrà pertanto essere accettata e l'ex-utente dovrà attivare ex novo, l'iter amministrativo di cui al titolo III "Fornitura ad uso privato" del presente regolamento e provvedere al pagamento:

- a) Diritto fisso di:
 - riapertura contatore;
 - posa contatore;
 - riapertura presa;
- b) Marca da bollo contratto;
- c) Delle bollette morose di sua pertinenza;
- d) Spese sostenute dall'Ente per:
 - 1) Eventuali solleciti di pagamento di pertinenza dell'utente;

- 2) Ripristino funzionalità derivazioni nel caso di interruzione da parte dell'Ente;
- 3) Sostituzione derivazione per ragioni tecniche.

ART. 36
PRELIEVI ABUSIVI

Il prelievo d'acqua abusivo o comunque per usi diversi da quelli nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge.

ART. 37
INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONI DELL'UTENZA

Qualora, a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente è tenuto, per ogni intervento, al rimborso delle spese che il Comune deve sostenere.

ART. 38
QUANTITATIVO MINIMO GARANTITO

Il contratto di fornitura, esclusivamente per le utenze non domestiche, impegna l'utente a pagare il cosiddetto "minimo garantito" semestrale anche se non consumato.
I contratti di utenza per uso non domestico possono essere stipulati per consumi multipli del minimo garantito. Questa facoltà è preclusa alle aziende ricettive (alberghi, hotel, campeggi, etc.).

ART. 39
DEPOSITO CAUZIONALE

Il Comune, all'atto della stipula del contratto, richiede all'utente a parziale garanzia delle somme dovute per i consumi effettuati, un deposito cauzionale infruttifero.
L'ammontare dell'anticipo è stabilito dal Comune, con provvedimento della Giunta Comunale, con provvedimento di carattere generale, a seconda dei vari tipi di contratto e potrà essere adeguato nel corso del contratto stesso. Detto importo sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell'utente, sulla base dell'uso e della fascia di consumo dichiarata.
Il Comune, in caso di insolvenza dell'utente, compenserà con tali anticipi i propri crediti, salve le altre azioni per l'integrale recupero dei crediti stessi.
L'importo dell'anticipo verrà restituito o conguagliato con eventuali residui di fatturazione a seguito della cessazione del contratto di fornitura.
Per particolari tipologie contrattuali il Comune ha facoltà di richiedere, in luogo dell'anticipo di cui sopra, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

ART. 40
TARIFFE

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio.
Le tariffe sono stabilite con provvedimento dell'Amministrazione Comunale concordato nel rispetto dei criteri e delle normative stabilite dalle autorità competenti.
Ogni contatore è soggetto ad una quota fissa per la copertura delle spese di lettura, nonché per le spese di perdite, rotture delle tubazioni e dello stesso contatore.

ART. 41
FORNITURE AD USO PROMISCOUO

Non sono concesse forniture ad uso promiscuo.

ART. 42
BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Le bocche antincendio ad uso privato sono di norma situate all'interno delle proprietà private e fanno parte di una rete antincendio sulla quali il Comune non ha competenza.

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi; restano pure distinte le relative spese di alimentazione, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.

Il Comune provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata.

L'utente ha l'obbligo di dichiarare il tipo ed il numero di bocche antincendio o altri sistemi equivalenti collegati a ciascun punto di consegna a mezzo presentazione del relativo schema di installazione, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello stesso schema in caso di variazione.

In caso d'inadempimento il Comune ha diritto ad applicare all'utente, a titolo di penale, per ogni bocca antincendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso d'incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento o per la periodica verifica dell'impianto medesimo.

Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questa possa provvedere alla risigillatura.

Per gli impianti antincendio preesistenti, non dotati di misurare per l'acqua prelevata ad uso antincendio e dove non sia stata collocata una valvola chiusa nel punto di consegna (quindi allacciamento diretto dalla condotta stradale fino alle bocche antincendio private) il punto di consegna viene identificato nel confine di proprietà.

Nella fattispecie di cui al punto precedente, l'utente dovrà fare richiesta al gestore di installazione di apposito misuratore, con oneri a proprio carico. Nelle more dell'installazione del contatore, il Comune-gestore si riserva di munire di propri sigilli le bocche private, al fine di evitare prelievi abusivi.

Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata nel momento dell'uso.

Il presente articolo rimane in vigore per le bocche antincendio ad uso pubblico.

ART. 43
TARIFFE PER BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per ciascuna bocca antincendio l'utente deve versare un canone annuo stabilito in funzione dello stabile ove dette bocche vengono installate, e del loro tipo.

La misura dei canoni per i vari tipi di bocche antincendio sono fissate con provvedimento della Giunta comunale, alla luce di quanto eventualmente previsto con provvedimento del Comitato Prezzi presso la Camera di Commercio.

ART. 44
CAUZIONE PER BOCCHE ANTINCENDIO

A garanzia dell'uso delle bocche antincendio, deve essere versato a titolo di cauzione, un deposito infruttifero pari al doppio del canone annuo e relativi accessori.

Resta stabilito che il deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti dell'Ente o per riscontrate irregolarità nell'uso delle bocche antincendio, e ciò senza pregiudicare il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.

CAPO II
ACCERTAMENTI DEI CONSUMI ECCELENZE MODI DI PAGAMENTO APPARECCHI
DI MISURA

ART. 45
MISURE E PAGAMENTO DELL'ACQUA

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando l'obbligo del pagamento della quantità minima prevista dal comma 1 dell'art. 38.

ART. 46
ECCELENZE

Le eccedenze del consumo dell'acqua, determinate come differenza tra il consumo segnato dal contatore tra le due letture successive e il consumo impegnato per il periodo corrispondente sono liquidate posticipatamente.

Non possono effettuarsi compensazioni tra le eccedenze positive e le eccedenze negative rispetto al minimo contrattuale garantito nei diversi intervalli di lettura.

Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero di mc. rilevato dalla lettura del contatore; vengono quindi trascurate le frazioni di mc.

ART. 47
PAGAMENTI

Il pagamento dei consumi acqua ed accessori deve avvenire con le modalità e le scadenze riportate in bolletta.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, il Comune ha diritto, oltre al pagamento di quanto dovuto, anche a quello della penale fissa ai sensi dell'art.1382 del codice civile stabilita nella misura del 6% dell'importo della bolletta.

La morosità, inoltre, dà diritto al Comune a sospendere la fornitura o a procedere alla chiusura della presa, senza preavviso e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura o della chiusura della presa.

Per il ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti.

Nel caso di durata della sospensione superiore ad un mese leggesi quanto disposto dall'art. 35.

ART. 48
TIPI DEGLI APPARECCHI DI MISURA QUOTE NOLO E MANUTENZIONE

Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della concessione ed al quantitativo minimo garantito (art. 38 del presente regolamento).

Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza l'obbligo di preavvisi o di giustificazioni; nel caso di variazione del calibro, il Comune si riserva di addebitare all'utente le spese relative.

Gli utenti, che sopportano il costo dell'apparecchio, sono consegnatari degli strumenti di misura, e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

ART. 49

POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo, stabilito dal Comune, e di facile accesso agli addetti. Di norma l'installazione di tali apparecchi viene fatta nell'atrio di entrata degli stabili od in altro locale a pianterreno o scantinato, in immediata adiacenza al muro perimetrale attraversato dalla condotta di alimentazione dell'edificio, o in apposita nicchia al limite e nell'ambito della proprietà privata. Le dimensioni della nicchia sono fissate dal Comune. La distanza tra i contatori dovrà essere tale da permettere la totale apertura del coperchio.

Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente:

- qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio;
- quando lo richiedono la funzionalità e la sicurezza dell'impianto di erogazione;
- quanto l'utente non abbia consentito al personale addetto di effettuare la lettura per almeno due periodi.

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, danno luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

L'utente ha l'obbligo di segnalare al Comune guasti o mal funzionamento dell'apparecchio di misurazione e di richiedere il suo spostamento qualora la sua collocazione renda difficoltosa la lettura. La mancata denuncia da parte dell'utente di situazioni di difficile accesso, guasti o mancata sigillatura porterà all'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 100,00, oltre alle altre conseguenze previste nel presente regolamento.

Il Comune può, comunque, imporre lo spostamento dell'apparecchio di misura collocato in zona non accessibile per la lettura oppure danneggiato o non sigillato.

ART. 50

GUASTI E DANNI AGLI APPARECCHI

L'utente deve provvedere a proteggere dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa: l'utente è quindi anche responsabile dei danni da allagamento e conseguenti riparazioni sia alla sua proprietà che alla proprietà di terzi.

Nessun abbuono sul consumo è ammesso per dispersioni causate dal gelo, da manomissioni o guasti.

Nel caso di guasti e danni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune; in caso di mancata comunicazione il Comune provvederà ad addebitare all'utente i quantitativi di acqua andati dispersi e non registrati dal contatore (rotture prima del contatore) che verranno quantificati in ragione della partita istantanea della derivazione.

ART. 51

VERBALI IN POSA DEL CONTATORE

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa su un modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo di apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti.

ART. 52

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura viene steso apposito verbale degli incaricati del Comune.

Tale verbale oltre ai dati di cui all'articolo precedente deve indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Una copia del verbale è consegnata all'utente se dallo stesso richiesta e controfirmata.

ART. 53

LETTURA DEI MISURATORI

La lettura dei contatori viene eseguita ad intervalli regolari da personale del Comune.

Qualora, per qualsiasi causa, non sia stato possibile eseguire regolarmente le letture periodiche e non siano pervenute, a carico e rischio dell'utente, in tempo utile per la fatturazione, le cartoline poste a disposizione dal Comune per la comunicazione della lettura, il Comune fatturerà un quantitativo presunto in base al consumo dei periodi precedenti oppure, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza (art. 38); tale quantitativo sarà recuperato nella successiva bolletta nella quale verranno fatturati i consumi derivanti dalla differenza fra due letture successive effettivamente rilevate.

Il Comune ha, comunque, la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

ART. 54

IRREGOLARE FUNZIONE DEL CONTATORE

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente, aumentato del 25%.

Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento a consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 55

VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune dispone gli opportuni accertamenti, previa richiesta scritta corredata da un deposito pari alle spese di verifica.

Se questi confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, e rimborserà il deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, fra 1/10 e 1/2 della portata caratteristica; il Comune incamera il deposito di cui al 1° comma.

CAPO III
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI DI PROPRIETA' DELL'UTENTE

ART. 56
PRESTAZIONI E COLLAUDI

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.
Tale impianto deve essere provvisto, a valle del contatore, di valvola di ritegno del tipo approvato dal Comune.

L'Ente si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.
Sono comunque da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli.

ART. 57
INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE

Le tubazioni della distribuzione privata che cadono all'esterno degli stabili entro i cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a cm. 50 dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad esse superiore.
Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, nè, in particolare, di camini.
Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
Nessun tubo dell'impianto potrà sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
Quando non sia possibile altrimenti per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito e protetto dalla corrosione.
Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalla estremità dell'attraversamento.
Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.
Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

ART. 58
COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
E' egualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello consentito dai recipienti ricevitori.
L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 59
IMPIANTO DI POMPAGGIO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto

alle relative apparecchiature. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Eventuali abusi verranno perseguiti a norma di legge e graverà sul trasgressore il ripristino della situazione preesistente ed il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

ART. 60 SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Pur non garantendo la potabilità dell'acqua erogata dai serbatoi si prescrive in particolare:

- che la tubazione di adduzione dell'acqua sversi nel serbatoio dall'alto, cioè uno zampillo libero e che l'estremità del tubo di arrivo si trovi almeno 15 (quindici) centimetri più alta del bordo superiore della vasca o serbatoio sottostante;

- la anzidetta tubazione di adduzione potrà anche essere provvista di valvola di efflusso e galleggiante.

In tale caso, però, la valvola a galleggiante dovrà essere regolata in modo da chiudere l'erogazione quando l'invaso d'acqua nel serbatoio verrà a trovarsi 15 (quindici) centimetri circa sotto l'orifizio di uscita dell'acqua dalla valvola.

Inoltre il serbatoio dovrà essere provvisto di troppo pieno o sfioratore tale da impedire con sicurezza che il livello dell'invaso d'acqua nel serbatoio possa raggiungere l'orifizio della valvola a galleggiante.

Il tubo di troppo pieno o sfioratore dovrà avere una sezione almeno tre volte superiore a quella del tubo che porta l'acqua al serbatoio.

Il Comune si riserva la possibilità di controllare la regolarità dell'installazione dei serbatoi e di disporre, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra, la messa in regola o l'asportazione.

ART. 61 MODIFICHE

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso d'inadempienza il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 62 PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

ART. 63
VIGILANZA

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti, o dai dipendenti della ditta incaricata, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utenza.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

CAPO IV DISPOSIZIONI VARIE

ART. 64 INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti della polizia municipale o da un dipendente del Comune e/o della ditta incaricata assistito, comunque, da un pubblico ufficiale.

Ogni infrazione dà al Comune l'insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

ART. 65 IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI

I dipendenti del Comune sono dotati di cartellino e di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

ART. 66 TASSE ED IMPOSTE

Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 67 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 68 OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari.

ART. 69 NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento entrerà in vigore 30 (trenta) giorni dopo la sua approvazione.

Al Regolamento verrà data ampia pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente ed attraverso manifesti murali che ne richiamano le principali novità.

In occasione dell'entrata in vigore del presente Regolamento l'Ente provvederà ad un monitoraggio straordinario della situazione relativa ai contratti in essere.

I cittadini morosi potranno provvedere a richiedere una rateizzazione del debito maturato, fino a n. 6 (sei) rate, senza gravame di interessi.

I cittadini potranno, inoltre, chiedere, entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la sostituzione dei contatori installati in zone non accessibili, guasti o non sigillati, senza incorrere in interruzioni della fornitura e sanzioni.